

La bozza di circolare in consultazione conserva la previsione del provvedimento dell'Ade

Ricerca infragruppo limitata

Sono escluse dal nuovo patent box le spese delle affiliate

DI VINCENZO ZURZOLO
E MARIACHIARA ZANAZZI

Resta esclusa la possibilità di accedere al nuovo regime di Patent Box per le società parte di gruppi multinazionali che svolgono progetti di ricerca e sviluppo per il tramite di contratti di ricerca infragruppo. Oltre alle molteplici tematiche formali e sostanziali circa modalità di fruizione, tempistiche e oneri documentali sollevate da parte di professionisti e parti interessate nell'ambito della consultazione pubblica, promossa dall'Agenzia delle entrate, sulla bozza di circolare del 17 gennaio 2022, il tema relativo all'esclusione delle spese di ricerca infragruppo dal nuovo regime agevolato resta una questione irrisolta e non affrontata. La tematica introdotta dall'articolo 4.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022 è stata ribadita nella Circolare, prevedendo l'esclusione della maggiorazio-

ne del 110% per le spese «sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa», vale a dire le spese di ricerca infragruppo, determinando nei fatti una discriminazione a danno dei contribuenti parte di gruppi multinazionali (verso contribuenti indipendenti). Tale circostanza penalizza infatti i contribuenti appartenenti a gruppi multinazionali che svolgono le attività di ricerca anche per il tramite di società affiliate, ridimensionando le possibilità di accesso e di convenienza ad aderire al nuovo regime di Patent Box. Si ritiene che la questione meriti almeno un correttivo qualora le spese di ricerca infragruppo derivino da società di ricerca che: 1) non abbiano beneficiato nel paese di residenza di regimi agevolati relativamente alle spese rilevanti; 2) siano remunerate ad arm's length per le attività di ricerca svolte a beneficio del contribuente nazionale; e 3) siano parte di un accordo per

la preventiva definizione dei prezzi di trasferimento.

Transizione dal vecchio al nuovo regime di Patent Box.

La Circolare affronta innanzitutto il tema del passaggio dal vecchio al nuovo regime di Patent Box, precisando che i contribuenti che abbiano presentato istanza di accesso (o di rinnovo) alla procedura di accordo preventivo, relativa al vecchio regime, possono transitare nel nuovo regime, previa comunicazione di rinuncia alla procedura pendente all'ufficio di competenza e barrando le apposite caselle contenute nei modelli di dichiarazione. Inoltre, i contribuenti che effettuavano un utilizzo indiretto dei beni e autoliquidavano l'agevolazione, possono esercitare direttamente l'opzione relativa al nuovo regime, revocando automaticamente l'opzione precedente. Diversamente con riferimento ai contribuenti che in caso di utilizzo diretto hanno esercitato l'opzione e predisposto la documentazione relativa al vecchio Patent Box, la Circolare precisa che questi ultimi non

possono transitare nel nuovo regime, bensì devono permanere nel precedente per tutta la durata del periodo di riferimento dell'opzione.

Resta invece ferma la possibilità di permanere nel precedente regime nei casi in cui sia stata validamente esercitata un'opzione entro il periodo d'imposta 2020, ricordando che il termine ultimo di fruizione del vecchio regime è l'esercizio 2024 (nel caso di periodi di imposta coincidenti con anno solare).

Beni agevolabili. Come stabilito all'interno del Provvedimento, le categorie di beni immateriali agevolabili del nuovo regime di Patent Box sono: 1) software protetto da copyright; 2) brevetti industriali; 3) disegni e modelli giuridicamente tutelati; 4) due o più beni immateriali rientranti nelle categorie precedenti legati da vincoli di complementarità. A tal riguardo, la Circolare delimita ulteriormente l'ambito di applicazione del nuovo regime di Patent Box, introducendo i seguenti par-

Software. in merito la Circolare precisa che a prova della esistenza del software il contribuente può predisporre una dichiarazione sostitutiva, da detenere e consegnare all'Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche da cui risulti: a) la titolarità dei diritti esclusivi; e b) la sussistenza dei requisiti di tutela di originalità e creatività. Inoltre, per quanto concerne il meccanismo premiale (i.e., recapture dei costi per gli otto anni precedenti a quello di ottenimento della privativa), la Circolare precisa che le attività possono considerarsi "rilevanti" nel caso in cui il software sia stato registrato presso l'apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE, escludendo di fatto tutti i software sviluppati internamente e non registrati presso tale ufficio.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Booking.com, l'indagine si allarga ai Paesi Bassi

Booking.com sotto la lente del fisco per evasione dell'Iva in Italia. Arriva l'ok dell'ordine europeo di indagine penale, le indagini saranno estese ai Paesi Bassi. Sotto accusa l'evasione Iva dei proprietari senza partita Iva dal 2013 al 2022. Secondo quanto riporta il principale quotidiano finanziario olandese FD, continuano le indagini da parte del Procura della Repubblica di Genova sulla potenziale evasione di 154 milioni di euro di Iva non pagata nel periodo 2013-2019 da parte della società di prenotazioni, residente fiscalmente ad Amsterdam. L'indagine, già aperta nel 2018, sarà allargata anche agli anni seguenti. Secondo il procuratore aggiunto Francesco Pinto che coordina le indagini con il sostituto Giancarlo Vona, si fa riferimento a "grave colpa" da parte di Booking che ha omesso di versare l'Iva sull'affitto degli alloggi da parte dei soggetti privati che operano senza una partita Iva.

Booking si considera solo un intermediario e ritiene che il proprietario dell'alloggio sia responsabile della riscossione dell'Iva. Ma i piccoli proprietari di alloggi non sempre devono dotarsi di un numero di partita Iva. In questi casi, secondo i pm italiani, Booking avrebbe dovuto riscuotere l'imposta.

La vicenda Iva è venuta alla luce nel 2018 a Chiavari, sulla Riviera Ligure quando un gruppo di albergatori ha presentato denuncia alla Guardia di Finanza per le prenotazioni a prezzi ridotti e la concorrenza sleale.

Alla fine dello 2022, Pinto ha ricevuto il permesso di estendere le indagini ai Paesi Bassi dopo un primo stop da parte della giustizia olandese. Saranno quindi ascoltati gli ex direttori finanziari Olivier Bisserier e Marcela Martin "si spera questa primavera".

Un portavoce di Booking afferma che la società sta lavorando "in modo attivo e trasparente" con le autorità italiane "per garantire che tutte le leggi locali siano rispettate". L'azienda ricava circa un terzo del proprio fatturato da pernottamenti che non avvengono in albergo. Di tutte le prenotazioni alberghiere in Italia tramite piattaforme online, il 68% è passato attraverso Booking nel 2021.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

Bonus pubblicità, massimali al rush finale

Verifica preventiva dei massimali de minimis per il bonus pubblicità 2022 al rush finale. Il prossimo 9 febbraio 2023, i contribuenti che hanno prenotato il bonus per gli investimenti pubblicitari sostenuti nel 2022 sono chiamati a comunicare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute senza poter conoscere con certezza l'importo finale che gli verrà attribuito. In detta circostanza, sarà necessario provare a stimare il bonus teorico onde evitare il superamento del limite imposto dal regime de minimis. Splafonamento che comporterebbe la revoca integrale dell'agevolazione considerata l'impossibilità di rinuncia parziale. Il Regolamento UE 1407/2013 prevede che l'importo complessivo degli aiuti concessi ad un'impresa unica non può superare Euro 200.000 nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari valutati su base mobile, considerando gli aiuti concessi nell'esercizio in questione e nei due esercizi precedenti. Gli aiuti de minimis si definiscono concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di riceverli, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi. Sulla base di tale principio, il credito di imposta relativo all'anno 2022 rileverebbe ai fini de minimis nel triennio 2021-2023, in quanto il momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti si verifica con la pubblicazione, nel corso dell'anno 2023, dell'elenco definitivo sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Inoltre, tenendo conto del concetto di impresa unica, la disciplina de minimis risulta di estrema rilevanza per i gruppi societari, i quali devono considerare in un unico plafond l'insieme degli aiuti concessi a ciascuna entità localizzata in Italia appartenente al gruppo. Il contribuente deve comunicare l'ammontare degli investimenti effettuati (i) confermando quanto indi-

cato in sede di prenotazione, o (ii) comunicando un importo inferiore qualora gli investimenti siano sati minori al preventivato, o (iii) rinunciare integralmente al beneficio. Non è ammessa la rinuncia parziale in caso di superamento del massimale de minimis, entrando in contrasto con la giurisprudenza (Sentenza C-608/19 del 28 ottobre 2020 della Corte di Giustizia e 2792/2021 del 4 marzo 2021 del Consiglio di Stato) riguardo alla possibilità, sino alla data di concessione dell'aiuto, di poter ridurre parzialmente l'importo richiesto ai fini di non superare il cap. Possibilità prevista in altre agevolazioni soggette al de minimis. Qualora gli investimenti effettuati siano risultati maggiori al preventivato, sarà possibile fruire dell'agevolazione limitatamente all'importo prenotato dando conferma dell'avvenuto sostenimento delle spese. Pertanto, i contribuenti con una ridotta capienza de minimis si troveranno a dover valutare se rinunciare integralmente all'agevolazione o se presentare la dichiarazione sostitutiva con il rischio di eccedere i limiti.

Le FAQ emanate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in linea con i documenti a commento alla norma di riferimento art. 57-bis, comma 1-quater, del dl 50/2017, precisano che per l'anno 2022 la base di calcolo si identifica con il valore dell'intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato. Sarebbe, quindi, ragionevole valutare, da un lato, la rinuncia, parziale o integrale, ad eventuali altri benefici de minimis ricevuti, e dall'altro la riduzione dell'ammontare degli investimenti pubblicitari che si intende agevolare calmierando l'importo alla residua capienza de minimis. Tale valutazione dovrebbe essere condotta per campagna pubblicitaria e per fattura.

Giorgio Frigerio e Mattia Bertoli

© Riproduzione riservata